

Ma mi pare che qui non può farsi una quistione finanziaria di importanza. Allo stato attuale io sono persuaso che non sono molti gli emolumenti che siansi potuti percepire per questo oggetto: e perchè? Perchè la maggiore parte degli elettori che sono cancellati dalle liste sono elettori rurali i quali non reclamano mai.

Abbiamo in questi ultimi tempi centinaia e centinaia di elettori che avrebbero avuto diritto di reclamare, e non lo fecero, e quei pochi che reclamano, incontrano pesi esorbitanti che equivalgono quattro o cinque volte a quello che debbono pagare di contribuzione.

Io prego il signor ministro delle finanze di ritenere che non è da credersi che essi possano, anche riuscendo nel loro intento, venire indennizzati dalla parte contraria. Nella maggiore parte dei casi il contrasto ha luogo tra l'autorità amministrativa e l'elettore: i Consigli comunali mantengono o riformano le liste elettorali; queste passano sotto gli occhi dell'intendente, il quale decide come vuole: si fa quindi la quistione in contraddittorio dell'intendente. Ma io non ho mai veduto (e probabilmente ci sarebbe un motivo di convenienza che osterebbe) che i giudici condannino l'intendente nelle spese per avere riformate le liste in questo od in quel modo. Epperò si guadagna la causa, ma si perde l'emolumento. Vede quindi il signor ministro che realmente ci troviamo in quest'assurda condizione di mettere un'imposta a chi adempie al suo dovere.

Parmi dunque che si dovrebbe, senza contrasto, accettare questa modificazione. Tuttavia, siccome preme che questa legge, la quale migliora in qualche parte la condizione dei contribuenti, sia adottata, se il signor ministro veramente persiste a contrastare, mi riservo di farne il soggetto di una proposta separata, e ritiro l'emendamento.

**PRESIDENTE.** La parola spetta al deputato Genina.

**GENINA.** Se il deputato Sineo ritira il suo emendamento, è inutile che io prenda la parola, perchè intendeva discorrere sul medesimo.

**SINEO.** Sì, lo ritiro.

**GARIBALDI.** (*Dal banco della Commissione*) Domando la parola.

**PRESIDENTE.** Sullo stesso argomento?

**GARIBALDI.** No, per proporre un'aggiunta.

Nella scorsa Legislatura, nella seduta 7 maggio 1858, io ho cooperato perchè si portasse in discussione una petizione stata sporta dai causidici di Voghera, di Novi e di altre parti del regno per la riforma tanto desiderata di questa legge. Fin d'allora io rammentava come in alcune provincie gli agenti demaniali esigessero un diritto di emolumento sugli atti di volontaria giurisdizione. Io ho allora osservato che questa percezione era in opposizione manifesta colla lettera e collo spirito della legge, la quale proclama esplicitamente il principio di non volere assoggettare alla tassa che le mutazioni di proprietà stabili e mobili che si operassero, sia per contratto, sia per successione, sia per sentenza dei tribunali.

Questa mia asserzione è scritta a chiare note nel pro-

getto di legge presentato dal Ministero nella tornata del 13 gennaio 1854, e ripetuta nella relazione della Commissione eletta da questa Camera, presentata nella seduta del 27 maggio anno suddetto, che ho fra le mani e che non leggo per non stancare la Camera.

Credo mio debito, nella occasione della discussione di questa legge, di non lasciare passare inosservato un tale inconveniente. Propongo per conseguenza la seguente aggiunta:

« Sono esenti dal diritto di emolumento e di registrazione i provvedimenti o decreti di volontaria giurisdizione proferiti dalle Corti e dai tribunali. »

Se il signor ministro farà opposizione a questa mia proposta, mi riservo la facoltà di svolgerla maggiormente.

**ARNULFO, relatore.** Se sta infatti, come l'onorevole deputato accenna, che sopra decreti siasi percepito un diritto di emolumento, ciò costituisce una inesatta applicazione della legge, ma l'aggiunta proposta mi sembra superflua. Infatti, l'onorevole deputato accennò con ragione che il diritto d'emolumento è dovuto solo per le sentenze, ed è impossibile ammettere che con giustizia si percepisca sopra un decreto che viene definito dal disposto del Codice di procedura civile all'articolo 1133 in questi termini: « Qualunque ricorso da presentarsi alle Corti, ai tribunali provinciali od anche a presidente o giudici commessi, dovrà essere firmato da un procuratore esercente presso la stessa Corte o tribunale. I provvedimenti emanati sopra ricorsi avranno il nome di decreti. »

Ciò posto, non si può sostenere che tali provvedimenti sopra ricorsi possano confondersi colle sentenze, o dicansi interlocutorie o preparatorie, emanate con contestazione o senza contestazione; quindi, mentre credo opportuna l'osservazione fatta dall'onorevole deputato per richiamare gli impiegati, che per avventura abbiano male applicato la legge, ad una più esatta osservanza della medesima, mi pare superfluo l'articolo proposto, perchè, lo ripeto, a termine di legge è impossibile che si possa confondere un decreto con una sentenza, avuto riguardo alla diversa natura loro ed alla definizione data nell'articolo di legge che ho letto. Quindi io mi lusingo che l'onorevole deputato non vorrà insistere nella sua proposta, l'enunciativa della quale tuttavia servirà di norma onde fare un'applicazione del disposto della legge.

**PRESIDENTE.** Dopo le osservazioni del signor relatore, il deputato Garibaldi insiste ancora?

**GARIBALDI.** Quando queste osservazioni sieno accettate dal signor ministro di finanze, non insisto.

**LANZA, ministro delle finanze.** Innanzitutto io domanderei all'onorevole proponente se l'abuso da lui accennato di fare pagare anche questi semplici decreti abbia dato luogo a ricorsi all'autorità superiore, all'amministrazione centrale per avere spiegazioni a questo riguardo ed ottenere riparazioni ad una interpretazione erronea e dannosa, per conseguenza a coloro i quali erano chiamati a pagare questi diritti. Nel caso che egli